

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2023. C. 1951 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2024. C. 1952 Governo.	
Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2024.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 (Relazioni alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli</i> ) .....	127
ALLEGATO 1 ( <i>Relazione approvata dalla Commissione</i> ) .....	137
ALLEGATO 2 ( <i>Relazione approvata dalla Commissione</i> ) .....	138
DL 89/2024: Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport. C. 1937 Governo (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	127
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	139
DL 84/2024: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico. C. 1930 Governo (Parere alla X Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	128
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	140
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale. Atto n. 170 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	130
ALLEGATO 5 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	141
ALLEGATO 6 ( <i>Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo PD-IDP</i> ) .....	144
ALLEGATO 7 ( <i>Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo M5S</i> ) .....	146
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA. Atto n. 171 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	131
ALLEGATO 8 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	148
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937. Atto n. 172 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	132
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	136

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 17 luglio 2024. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.*

**La seduta comincia alle 12.35.**

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2023.**

**C. 1951 Governo.**

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2024.**

**C. 1952 Governo.**

**Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2024.**

**Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024.**

(Relazioni alla V Commissione).

*(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 16 luglio 2024.

Marco OSNATO, *presidente*, ricorda che nella giornata di ieri, alle ore 16, è scaduto il termine per la presentazione di emendamenti e che non sono state presentate proposte emendative.

Invita dunque il relatore, onorevole Testa, a formulare le proposte di relazione sui predetti disegni di legge.

Guerino TESTA (FDI), *relatore*, rinviando alla relazione illustrata nella seduta del 16 luglio, formula su entrambi i disegni di legge una proposta di relazione favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva le proposte di relazioni favorevoli sul disegno di legge recante Rendiconto gene-

rale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2023 (*vedi allegato 1*) e sul disegno di legge recante Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2024 (*vedi allegato 2*).

Delibera altresì di nominare il deputato Guerino Testa quale relatore presso la V Commissione, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento.

**DL 89/2024: Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport.**

**C. 1937 Governo.**

(Parere alla VIII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco OSNATO, *presidente*, ricorda che la discussione in Assemblea del provvedimento è prevista a partire da venerdì 26 luglio. Invita quindi la relatrice, onorevole Cavandoli, a illustrare i contenuti del provvedimento e a formulare una proposta di parere.

Laura CAVANDOLI (LEGA), *relatrice*, ricorda che il provvedimento, entrato in vigore il 30 giugno 2024, si compone di 13 articoli ed è suddiviso in 4 capi.

Il Capo I reca misure in materia di infrastrutture di interesse strategico; il Capo II reca disposizioni urgenti in materia di investimenti di interesse strategico; il Capo III reca misure urgenti per l'efficienza del processo penale; il Capo IV, infine, reca disposizioni urgenti in materia di sport.

Rileva che, anzitutto, è di interesse per la Commissione Finanze l'articolo 6, il quale prevede che, al ricorrere di determinate circostanze, sia possibile autorizzare l'erogazione delle somme residue relative ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti – CDP per interventi di potenziamento delle ferrovie regionali, ovvero per interventi di sviluppo dei sistemi di trasporto rapido di massa anche successivamente alla scadenza dell'ammortamento degli stessi mutui, al fine di assicurare il completa-

mento delle opere ammesse al contributo o destinatarie dei mutui.

Segnala inoltre l'articolo 10, che introduce un nuovo strumento finanziario, nell'ambito del fondo rotativo di cui alla legge 394/1981, specificatamente dedicato alle imprese che operano in Africa. In particolare il comma 5 autorizza Cassa depositi e prestiti S.p.A. a concedere finanziamenti, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2024, sotto qualsiasi forma, anche mediante strumenti di debito subordinato e anche congiuntamente al finanziamento bancario o di altre istituzioni finanziarie, prioritariamente a favore di imprese stabilmente operative in Stati del Continente africano, per la realizzazione di interventi in specifici settori – infrastrutture; tutela dell'ambiente e approvvigionamento e sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, incluse quelle idriche ed energetiche; salute; agricoltura e sicurezza alimentare; manifatturiero – e in coerenza con le finalità del cosiddetto Piano Mattei. I finanziamenti erogati dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi sono assistiti dalla garanzia dello Stato nel limite massimo di 400 milioni di euro per l'anno 2024, in misura pari all'80 per cento per singolo intervento. L'istruttoria, ai fini dell'ammissione degli interventi, è svolta da Cassa depositi e prestiti Spa. Ricorda in proposito che con il decreto-legge n. 161 del 2023 il Governo ha adottato misure urgenti per definire la *governance* del cosiddetto « Piano Mattei », ovvero « un piano strategico » per la costruzione di un nuovo partenariato tra Italia e Stati africani, le cui differenti ramificazioni dovranno essere delineate in maniera dettagliata con successivi provvedimenti attuativi.

Evidenzia infine che è di interesse per la Commissione il comma 12, che rifinanzia per euro 50 milioni per l'anno 2024 il Fondo rotativo per operazioni di *venture capital*. Rammenta al riguardo che la legge finanziaria 2007 ha unificato in un unico Fondo rotativo per operazioni di *venture capital* tutti i fondi rotativi gestiti dalla Simest s.p.a. e destinati ad operazioni di acquisizione di quote di capitale di rischio (*venture capital*) in Paesi non aderenti al-

l'Unione europea nonché il Fondo rotativo, sempre gestito da Simest, per operazioni di *venture capital* in imprese costituite o da costituire nei Paesi dell'area balcanica. Il Fondo unico di *venture capital* ha cominciato ad operare nel 2007 al fine di garantire, in presenza di un progressivo esaurimento delle risorse finanziarie destinate a particolari aree geografiche, il sostegno alle attività di piccole e medie dimensioni e, nel contempo, di razionalizzare l'operatività dei diversi Fondi anche alla luce dell'intervento dei Fondi medesimi verso nuovi Paesi ed aree geografiche.

Formula quindi, alla luce dei contenuti del provvedimento, una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice (*vedi allegato 3*).

**DL 84/2024: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico.**

**C. 1930 Governo.**

(Parere alla X Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Marco OSNATO, *presidente*, ricorda che la discussione in Assemblea del provvedimento è prevista a partire da lunedì 29 luglio. Invita quindi il relatore, onorevole Testa, a illustrare i contenuti del provvedimento e a formulare una proposta di parere.

Guerino TESTA (FDI), *relatore*, ricorda che il provvedimento, che si compone di 17 articoli, è suddiviso in 3 capi. Il Capo I reca misure in tema di progetti strategici e comitato nazionale; il Capo II contiene disposizioni comuni sulle materie prime critiche; il Capo III reca misure in materia di promozione degli investimenti.

Segnala anzitutto che è di interesse per la Commissione Finanze l'articolo 8, il quale impone, per le concessioni minerarie rela-

tive a progetti strategici, il versamento, da parte del titolare della concessione di un'aliquota del prodotto tra il 5 e il 7 per cento, mantenendo comunque fermo l'obbligo di versamento dei canoni demaniali alle regioni.

Ricorda inoltre l'articolo 13, che, per stimolare la crescita e il rilancio delle attività di trasformazione ed estrazione delle materie prime critiche per il rafforzamento delle catene di approvvigionamento, apporta tra l'altro modifiche alle disposizioni per la valorizzazione del patrimonio immobiliare contenute nell'articolo 33 del decreto-legge n. 98 del 2011.

Si consente in particolare alla società di gestione del risparmio INVIMIT S.p.A. di costituire fondi per investire in *asset* immobiliari strumentali all'operatività delle società delle filiere strategiche e strumenti finanziari emessi dalle società delle filiere strategiche il cui rendimento sia collegato ai predetti *asset* immobiliari.

Segnala inoltre, per quanto di interesse della Commissione Finanze, che l'articolo 16 del provvedimento – modificando l'articolo 13-*bis* del decreto-legge 10 agosto 2023 n. 104 – pospone dall'anno 2023 all'anno 2024 l'autorizzazione di spesa, per un importo per 2 miliardi e 525 milioni, per la realizzazione di operazioni inerenti a società di rilievo strategico, tra cui ad esempio l'acquisizione o la riacquisizione di partecipazioni anche azionarie. Si dispone inoltre che per tali società di rilievo strategico, di cui il MEF conseguirà una partecipazione ai sensi di tale articolo 13-*bis*, l'esenzione dalla disciplina di cui Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175) e dal limite massimo e relativi provvedimenti sui compensi di amministratori e dipendenti (articolo 23-*bis* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201). L'identificazione di quali società siano di rilievo o « interesse strategico nazionale » è demandata ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Lo svolgimento delle operazioni inerenti tali società è poi soggetto a specifica autorizzazione.

Rammenta che la copertura di tali oneri – posposti, come già evidenziato, dal 2023 al 2024 – è posta a valere sulle risorse, in conto residui, che interessano lo stanziamento previsto per l'assegnazione a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. delle risorse relative al cosiddetto Patrimonio Destinato.

Formula dunque una proposta di parere favorevole.

Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP) rileva come, dall'esame degli ultimi due provvedimenti, si possa evincere una sostanziale confusione del Governo rispetto agli strumenti di incentivazione delle imprese, nonché di razionalizzazione degli investimenti in partecipazioni.

Evidenzia che in più occasioni i principali *stakeholder* del settore finanziario nazionale hanno auspicato che cessi la costante parcellizzazione degli interventi messi in atto in tale direzione; interventi che spesso hanno come interlocutore unico e soggetto finalizzatore la Cassa Depositi e Prestiti. La richiamata parcellizzazione denota la mancanza di una visione complessiva dell'Esecutivo in ordine agli interessi strategici del Paese, circostanza che di fatto paralizza la spesa per investimenti.

Rileva poi che diversi operatori pubblici, destinatari delle risorse impegnate da Cassa Depositi e Prestiti, hanno lamentato l'assenza di una linea di indirizzo chiara, affermando al contrario di muoversi sulla base di indicazioni eccessivamente generiche.

Le scelte dell'Esecutivo, a suo avviso, non appaiono in linea con gli obiettivi che dovrebbe porsi l'Italia, sia in relazione alla scelta dei settori e degli interventi da considerare strategici, sia con riferimento alla creazione, al rafforzamento e alla razionalizzazione degli strumenti necessari per raggiungere tali obiettivi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore (*vedi allegato 4*).

**La seduta termina alle 12.50.**

**ATTI DEL GOVERNO**

Mercoledì 17 luglio 2024. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

**La seduta comincia alle 12.50.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale.**

**Atto n. 170.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 9 luglio 2024.

Marco OSNATO, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere è fissato al 1° agosto 2024. Segnala che sono pervenuti la prescritta intesa della Conferenza unificata e il parere del Garante per la protezione dei dati personali, di cui l'atto non era inizialmente corredato, e che pertanto la Commissione è nelle condizioni di esprimere il parere. Ricorda che il 4 luglio scorso il relatore Congedo ha illustrato i contenuti del provvedimento e che sul provvedimento è stato svolto un breve ciclo di audizioni informali, congiuntamente con la 6a Commissione del Senato. Invita quindi il relatore Congedo a intervenire e a formulare una proposta di parere

Saverio CONGEDO (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole, con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 5*), evidenziando che la proposta medesima tiene conto di alcuni elementi segnalati dai colleghi commissari.

Marco OSNATO, *presidente*, comunica che il gruppo PD ha presentato una proposta di parere alternativa (*vedi allegato 6*), come anche il gruppo M5S (*vedi allegato 7*), che sono a disposizione dei colleghi. Avverte che le proposte di parere alternative saranno poste in votazione solo ove fosse respinta la proposta di parere favorevole formulata dal relatore. Invita dunque i colleghi a intervenire.

Emiliano FENU (M5S), ricordando che il proprio gruppo parlamentare ha presentato una proposta di parere contrario, alternativa a quella formulata dal relatore, manifesta anzitutto perplessità di ordine generale sull'istituto del concordato preventivo biennale, in quanto esso appare destinato a riscuotere scarso successo presso i contribuenti, in ragione della sua ridotta convenienza fiscale: rileva infatti come non vi siano reali vantaggi nell'elevare i ricavi dichiarati da soggetti già considerati congrui rispetto ai modelli ISA.

Prende atto che la proposta di parere formulata dal relatore fa esplicitamente riferimento all'estensione degli incentivi del concordato anche all'imposta sul valore aggiunto. Esprime perplessità anche su questo punto, dal momento che l'IVA è un'imposta armonizzata a livello unionale.

A suo parere, inoltre, l'applicazione del concordato richiede alle imprese di formulare previsioni sul proprio fatturato nel lungo periodo, mentre l'attuale congiuntura economica non sembra consentire di formulare nemmeno previsioni a breve termine.

Ricorda che tale istituto, proposto ai contribuenti una ventina di anni addietro, già all'epoca aveva riscosso scarso successo. Rispetto al passato, la nuova forma di accordo prevede ulteriori incentivi, quali l'esclusione dell'applicazione di alcune disposizioni penali e la previsione, per i soggetti aderenti, di semplificazioni amministrative. Si chiede, dunque, se il Governo non intenda in futuro aggiungere ulteriori vantaggi, come se si trattasse di una televendita.

Auspica dunque che il concordato preventivo biennale venga del tutto cancellato, immaginando tuttavia che ciò si verificherà

comunque non appena ne verrà constatata la sostanziale inutilità e inefficacia.

Ritiene altresì che il risvolto contraddittorio dell'istituto del concordato risieda nel fatto che esso introduce un ulteriore regime « a scaglioni » che, a differenza della *flat tax* – tanto invocata da una parte della maggioranza con finalità di semplificazione – rischia, al contrario, di complicare ulteriormente il sistema.

Rammenta infatti che i contribuenti che devono compilare i modelli ISA sono generalmente soggetti a un regime impositivo a scaglioni, ovvero all'Irpef; aderendo all'accordo con il fisco, all'ordinaria imposizione si aggiungerebbe un ulteriore scaglione, con un'aliquota che varia in base al *quantum* dovuto per l'adesione.

Conclude quindi rilevando che, sebbene il provvedimento esplicitamente si proponga di semplificare gli adempimenti tributari, gli intendimenti del Governo sembrano andare in tutt'altra direzione.

Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP) evidenzia come l'intento del Governo, e cioè di ridurre la pretesa tributaria per rendere l'adempimento spontaneo più attrattivo, sembri invece scontrarsi con una ben diversa realtà dei fatti. L'affannosa aggiunta di incentivi per l'adesione al concordato rischia di rendere il sistema vulnerabile. Sembra che il Governo, con tali interventi, rincorra affannosamente alcune categorie di contribuenti, in particolare circa 2 milioni di contribuenti forfettari e circa 2,7 milioni di partite IVA.

Un ventaglio così ampio di incentivi per tali categorie di contribuenti sembra tradire quanto sostenuto in passato dall'Esecutivo, e in particolare dal Viceministro Leo, anche presso la Commissione Finanze: rendere il fisco equo e attento alle esigenze dei soggetti bisognosi e fragili. La misura in esame non riguarda né soggetti bisognosi, né soggetti fragili, ma si presta a un'evasione controllata, gestita e protetta anche dal punto di vista penale.

Conclude ribadendo che il provvedimento in discussione va in senso opposto rispetto a quanto propagandato sulle prime dall'Esecutivo, ovvero immaginare un fisco che non sia inutilmente aggressivo nei con-

fronti delle categorie sociali in difficoltà; conclude evidenziando inoltre che tale regime non risulta neppure attrattivo per i contribuenti cui il Governo intenderebbe rivolgersi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, con condizioni e osservazioni, formulata dal relatore (*vedi allegato 5*).

Marco OSNATO, *presidente*, comunica che, a seguito dell'approvazione della proposta di parere del relatore, risultano precluse le proposte di parere alternativo presentate dai gruppi PD e M5S, che non saranno pertanto poste in votazione.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA. Atto n. 171.**

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 10 luglio 2024.

Marco OSNATO, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere è fissato al 1° agosto 2024. Segnala che è pervenuta la prescritta intesa della Conferenza unificata, di cui l'atto non era inizialmente corredato e, pertanto, la Commissione è nelle condizioni di esprimere il parere. Invita la relatrice, onorevole Matera, a intervenire e a formulare una proposta di parere.

Mariangela MATERA (FDI), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole, con osservazioni (*vedi allegato 8*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di pa-

rere favorevole, con osservazioni, formulata dalla relatrice.

**Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937.**

**Atto n. 172.**

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco OSNATO, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere è fissato all'11 agosto 2024 e invita il relatore, onorevole Filini, a illustrare i contenuti del provvedimento.

Francesco FILINI (FDI), *relatore*, rammenta che il provvedimento ha l'obiettivo di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento europeo, noto come MiCAR, ovvero *Markets in Crypto Assets Regulation*, o semplicemente Regolamento MiCAR. Rammenta che il Regolamento, la cui applicazione si completerà quest'anno, rappresenta una svolta nella disciplina dei mercati delle criptoattività all'interno dell'Unione europea; esso mira a presidiare i rischi attinenti alle criptoattività.

Le norme unionali individuano anzitutto le tipologie di strumenti rappresentati sotto forma digitale, i cosiddetti *tokens*, che sono soggetti alla sua disciplina: i *token* di moneta elettronica, detti *Electronic Money Tokens* – EMT, il cui valore è legato a quello di una sola valuta ufficiale; i *token* collegati a una o più attività sottostanti, i cosiddetti ART – *Assets Referenced Tokens*; la categoria residuale che include le criptoattività non garantite e gli *utility tokens*.

Rammenta che gli *utility tokens* sono criptoattività che hanno la funzione di fornire l'accesso a un bene o a un servizio prestato al loro emittente; ad esempio, i *tokens* utilizzabili sulle piattaforme di ga-

ming online. Dato il loro ancoraggio ad attività sottostanti, solo gli EMT e gli ART appartengono alla categoria delle *stablecoins*.

Il regolamento MiCAR interviene in modo diverso su queste tipologie di criptoattività. Nel caso degli EMT e degli ART, esso stabilisce precisi requisiti per i *token* e obblighi puntuali a carico sia degli intermediari che li emettono o li distribuiscono, sia degli operatori che partecipano a vario titolo al mercato. Al contrario, nel caso delle criptoattività non garantite e degli *utility tokens*, la disciplina rimane per lo più confinata a meri obblighi di notifica preventiva. Pertanto, tali prodotti rimangono di fatto al di fuori del perimetro regolamentare.

Lo schema in esame individua la Banca d'Italia e la Consob quali autorità competenti esercitare i poteri autorizzatori, di vigilanza, di indagine e sanzionatori previsti dal Regolamento.

In dettaglio, si stabilisce la competenza della Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, ad autorizzare banche, SIM di classe 1, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento all'emissione, all'offerta al pubblico e all'ammissione alla negoziazione dei *token* collegati ad attività. La Banca d'Italia dispone, inoltre, del potere di revoca delle autorizzazioni in presenza di talune condizioni previste dal Regolamento MiCAR.

La CONSOB è l'autorità competente invece a ricevere le notifiche di emissione, di offerta al pubblico e le richieste di ammissione a negoziazione conformi al regolamento MiCAR. La CONSOB può inoltre, previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica, procedere con le perquisizioni e i sequestri del profitto dell'illecito nei confronti degli offerenti e delle persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione di criptoattività diverse dai *token* collegati ad attività o dai *token* di moneta elettronica.

La Consob e la Banca d'Italia sono le autorità competenti per la vigilanza sui prestatori di servizi in criptoattività, cioè enti finanziari e non.

La Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza inoltre gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento alla pre-

stazione di servizi per le criptoattività, quando abbiano costituito un patrimonio destinato.

La Consob invece riceve le informazioni comunicate dai depositari centrali di titoli e dalle SIM diverse da quelle di classe 1; trasmette tempestivamente alla Banca d'Italia copia della comunicazione ricevuta e dai documenti ad essa collegati.

La Consob, sentita la Banca d'Italia, provvede al rilascio dell'autorizzazione.

Nell'ambito dei servizi per le criptoattività, lo schema dispone inoltre di un regime transitorio per i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e di portafoglio digitale registrati presso la sezione speciale del registro dell'OAM, che è l'organismo degli agenti in attività finanziarie dei mediatori creditizi, per il quale è possibile la prosecuzione dell'attività in presenza di taluni requisiti.

Entro il 31 maggio 2025 i prestatori di servizi in criptoattività pubblicano sul sito e comunicano ai clienti l'intenzione di adeguarsi al regolamento MiCAR, oppure di cessare l'attività.

Il provvedimento affronta anche la tematica sanzionatoria di carattere penale in caso di esercizio abusivo di offerta al pubblico o ammissione a negoziazione di criptoattività, nonché di prestazioni di servizi per queste ultime. Sono disposte poi sanzioni di carattere amministrativo per la violazione del regolamento MiCAR sulla protezione dei dati nel caso di abuso, comunicazione illecita di informazioni privilegiati e manipolazioni del mercato.

Sostanzialmente con questo provvedimento, il Governo cerca di mettere ordine adeguandosi alla regolamentazione a livello comunitario di un mercato che, com'è noto, è vasto e necessita di regolamentazione, in quanto molto spesso questo tipo di strumenti sono utilizzati anche dalla criminalità organizzata.

Più in dettaglio, lo schema è composto da 48 articoli suddivisi in sei Titoli. La relazione illustrativa dà conto del fatto che, ai fini dell'attuazione del Regolamento citato si è svolta una consultazione pubblica terminata il 22 marzo 2024.

Il Titolo I (articoli 1 e 2) contiene l'oggetto dello schema e le definizioni.

In particolare, l'articolo 1 individua come oggetto del decreto legislativo l'insieme delle disposizioni necessarie per adeguare e coordinare la normativa nazionale e settoriale a quanto disposto dal regolamento (UE) 2023/1114.

L'articolo 2 riporta le definizioni utili alla lettura del decreto legislativo, rimandando al regolamento (UE) 2023/1114, al TUB e al TUF per le altre definizioni ivi riportate.

Il Titolo II (articoli da 3 a 10) individua la competenza delle Autorità nazionali, la collaborazione tra le stesse e i relativi poteri (Capo I), la disciplina dei *token* collegati ad attività ed emittenti di *token* collegati ad attività (Capo II, articoli 11-13), i *token* di moneta elettronica (Capo III, articolo 14), le cripto-attività diverse dai *token* collegati ad attività o dai *token* di moneta elettronica (Capo IV, articolo 15), i prestatori di servizi per le cripto-attività (Capo V, articoli 16 e 17), nonché le attività di prevenzione e vigilanza sugli abusi di mercato relativi alle cripto-attività (Capo VI, articolo 18).

In dettaglio, l'articolo 3 identifica la Consob e la Banca d'Italia come autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2023/1114 indicando la ripartizione delle rispettive competenze. L'articolo 4 prevede l'attribuzione alla Consob e alla Banca d'Italia di poteri di vigilanza e di indagine, secondo le rispettive competenze, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal regolamento (UE) 1114/2023, dagli atti e dalle norme di attuazione del medesimo e dalle previsioni normative. Si prevede, in aggiunta, che in mancanza di mezzi efficaci per il conseguimento degli obiettivi indicati dal regolamento, le suddette autorità possano richiedere l'intervento di soggetti terzi o autorità pubbliche per far cessare eventuali violazioni. L'articolo 5 definisce i poteri regolamentari della Consob e della Banca d'Italia stabilendo in quali ambiti ciascuna delle due autorità sia competente ad emanare disposizioni in attuazione di quanto previsto dal regolamento (UE) 2023/1114 e dal presente decreto. L'articolo 6

disciplina l'esercizio dei poteri di adozione di provvedimenti cautelari previsti dal regolamento (UE) 2023/1114 attribuendoli alla Banca d'Italia per quanto concerne gli emittenti di *token* di moneta elettronica nonché alla stessa Banca d'Italia e alla Consob nelle altre fattispecie indicate dall'articolo 102 del regolamento (UE) 2023/1114. L'articolo 7 disciplina gli esposti che i clienti e le altre parti interessate possono presentare in merito alle violazioni del regolamento (UE) 2023/1114. La Banca d'Italia e la Consob sono individuate come autorità competenti a ricevere tali ricorsi. L'articolo 8 contiene disposizioni che individuano la Banca d'Italia e la Consob come autorità preposte all'esercizio dei poteri di intervento sui prodotti di cui all'articolo 105 del regolamento (UE) 2023/1114, e ne definiscono gli ambiti di competenza.

L'articolo 9 disciplina le attività di collaborazione e coordinamento tra la Banca d'Italia e la Consob al fine di favorire un esercizio dei poteri loro attribuiti dal presente decreto che tenga conto delle disposizioni e delle raccomandazioni europee, che eviti duplicazioni e sovrapposizioni e che riduca al minimo gli oneri per i soggetti sottoposti al regolamento (UE) 2023/1114. Tali attività devono essere formalizzate mediante protocolli d'intesa. Si prevede la possibilità di attivare forme di coordinamento con l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) per l'espletamento dei rispettivi compiti istituzionali nonché di individuare forme di collaborazione con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ai fini di vigilanza e indagine. L'articolo 10 definisce il ruolo della Banca d'Italia e della Consob nell'attività di cooperazione amministrativa e transfrontaliera con le autorità competenti degli Stati membri nonché con l'Autorità bancaria europea (ABE), l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM), la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali. L'articolo 11 definisce il ruolo della Banca d'Italia e della Consob nel procedimento di autorizzazione all'emissione, offerta al pubblico e richiesta di ammissione alla negoziazione dei *token* collegati ad attività. La norma interviene, al-

trèsì, su alcuni aspetti della disciplina dei medesimi soggetti emittenti *token* collegati ad attività. L'articolo 12 reca norme volte a definire le attività di vigilanza sugli emittenti di *token* collegati ad attività da parte della Banca d'Italia e della Consob. L'articolo 13 indica le Autorità nazionali a cui gli emittenti di *token* collegati ad attività esentati dal rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 16, comma 1, del regolamento, sono tenuti a notificare il *white paper* sulle cripto-attività. L'articolo 14 reca alcune norme volte a regolamentare il funzionamento dei *token* di moneta elettronica e a specificare la disciplina applicabile agli istituti emittenti *token* di moneta elettronica. L'articolo 15 precisa i poteri di controllo riconosciuti alla Consob e alla Guardia di finanza nei confronti degli offerenti e delle persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai *token* collegati ad attività o dai *token* di moneta elettronica. L'articolo 16 descrive le varie procedure di autorizzazione, nonché il ruolo svolto nelle medesime dalla Banca d'Italia e dalla Consob, previste per i prestatori di servizi per le cripto-attività. L'articolo 17 reca le norme che disciplinano il ruolo svolto dalla Banca d'Italia e dalla Consob nell'esercizio della vigilanza sui servizi per le cripto-attività e i relativi prestatori. Le norme stabiliscono altresì i requisiti necessari previsti per gli esponenti aziendali dei prestatori di servizi in cripto-attività e per i partecipanti al capitale. L'articolo 18 indica i poteri di vigilanza della Consob in materia di abusi di mercato relativi alle cripto-attività.

Il Titolo III (articoli da 19 a 29) suddiviso in due capi, contiene le disposizioni speciali tra le quali particolare rilevanza assumono le norme riguardanti la crisi d'impresa degli emittenti specializzati di *token* collegati ad attività e dei prestatori specializzati di servizi per le cripto-attività.

L'articolo 19 reca le norme che disciplinano la separazione patrimoniale della riserva di attività di un *token* collegato ad attività dal patrimonio dell'emittente, nonché dalla riserva di attività di altri *token* e dalle attività in cui è investita. L'articolo 20 reca disposizioni concernenti il piano di

rimborso previsto dall'articolo 47 del regolamento (UE) 2023/1114. Nello specifico, vengono definite le modalità di attuazione del piano sia nell'ipotesi in cui lo stesso sia attuato al di fuori delle procedure di amministrazione straordinaria, di liquidazione o di risoluzione sia nella diversa ipotesi in cui l'attuazione si svolga nell'ambito di una delle procedure medesime. L'articolo 21 prevede che la sospensione dei rimborsi disposta nei confronti di un emittente di un *token* collegato ad attività dall'autorità competente al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) 2023/1114 non costituisca stato di insolvenza. L'articolo 22 reca disposizioni in materia di liquidazione volontaria degli emittenti specializzati di *token* collegati ad attività. L'articolo 23 disciplina il potere della Banca d'Italia di rimuovere, al ricorrere di determinate condizioni, la totalità dei componenti degli organi amministrativi e di controllo degli emittenti specializzati di *token* collegati ad attività. L'articolo 24 reca disposizioni relative all'amministrazione straordinaria degli emittenti specializzati di *token* collegati ad attività. L'articolo 25 reca disposizioni relative alla liquidazione coatta amministrativa dei medesimi soggetti. L'articolo 26 reca disposizioni concernenti la separazione patrimoniale in merito alla prestazione dei servizi per le cripto-attività e accessori, al fine di tutelare il patrimonio dei clienti, formato dalle cripto-attività e dai fondi loro riferiti, dall'escussione dei creditori dei prestatori di servizi per le cripto-attività o dei creditori dell'eventuale depositario o sub-depositario. L'articolo 27 disciplina il trattamento dei clienti aventi diritto alla restituzione delle cripto-attività nell'ambito della liquidazione coatta amministrativa dei prestatori di servizi per le cripto-attività. L'articolo 28 reca disposizioni in materia di liquidazione volontaria dei prestatori specializzati di servizi per le cripto-attività. L'articolo 29 reca la disciplina applicabile in materia di crisi dei prestatori specializzati di servizi per le cripto-attività.

Il Titolo IV (articoli da 31 a 37) disciplina le sanzioni.

L'articolo 30 dello schema introduce il delitto di abusivismo volto a punire chiunque emetta o offra al pubblico *token* di moneta elettronica o collegati ad attività, ovvero presti servizi per le cripto-attività in violazione delle prescrizioni stabilite dal regolamento (UE) 2023/1114. L'articolo 31 dispone in ordine alle sanzioni amministrative applicabili alla violazione delle norme regolatrici dei servizi relativi alle cripto-attività, contenute nel regolamento (UE) 2023/1114. L'articolo 32 detta le sanzioni amministrative applicabili per le violazioni punite dalla lettera e) del par.1 dell'articolo 111, del regolamento (UE) 2023/1114, ovvero le violazioni degli articoli da 88 a 92 del medesimo regolamento in materia di informazioni privilegiate, manipolazioni e abusi del mercato. L'articolo 33 punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate (articolo 89 del regolamento), di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (articolo 90) o di manipolazione del mercato (articolo 91).

L'articolo 34 dello schema di decreto legislativo prevede le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili agli enti e i relativi presupposti applicativi. L'articolo 35 prevede le sanzioni amministrative applicabili nel caso di condotte non collaborative con le autorità nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta. L'articolo 36 disciplina l'applicazione delle sanzioni e delle misure amministrative, di cui ai precedenti articoli 31, 32 e 35, per gli esponenti aziendali e il personale dei prestatori di servizi, nonché l'applicazione nei confronti dei medesimi, e delle altre persone fisiche ritenute responsabili della violazione, di misure interdittive. L'articolo 37 disciplina le modalità di applicazione delle sanzioni amministrative previste dallo schema di decreto in esame.

Il Titolo V contiene le norme dirette a modificare ed integrare la normativa di settore e le disposizioni di coordinamento (articoli da 38 a 44).

L'articolo 38 modifica alcune disposizioni riguardanti l'emissione di *token* di moneta elettronica contenute nel testo unico

delle leggi in materia bancaria e creditizia, corrispondente al decreto legislativo n. 385/1993. Le novelle sono dirette a consentire agli istituti di moneta elettronica di fornire più servizi di quanto già previsto dalla normativa vigente.

L'articolo 39 effettua un coordinamento tra la disciplina del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) e il regolamento europeo (UE) 2023/1114.

L'articolo 40 abroga talune disposizioni concernenti l'attività di cambiavalute, a decorrere dal 30 dicembre 2025, fatta salva la disciplina prevista dall'articolo 45 del decreto legislativo stesso per il regime transitorio che accompagnerà l'implementazione della norma abrogativa.

L'articolo 41, che si compone di due commi, apporta modifiche all'Allegato del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24. L'intervento interessa i mercati delle cripto-attività, con particolare riferimento al *whistleblowing* e alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. L'articolo 42 include gli emittenti di *token* collegati ad attività autorizzati e i prestatori di servizi per le cripto-attività, anch'essi autorizzati, tra gli enti sottoposti a regime intermedio. L'articolo 43 applica agli emittenti di *token* collegati ad attività regolarmente autorizzati e ai prestatori di servizi per le cripto-attività anch'essi regolarmente autorizzati le disposizioni del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, prevedendo anche per tali soggetti l'obbligo di applicare i principi contabili internazionali nella redazione dei bilanci d'esercizio e consolidati e di applicare le norme pre-

viste dal citato decreto legislativo. L'articolo 44 riguarda la disciplina delle emissioni e della circolazione di strumenti finanziari in forma digitale modificando in alcuni punti il decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25. Le principali modifiche apportate si riferiscono alle procedure di liquidazione e ai registri.

Il Titolo VI contiene le Disposizioni transitorie e finali (articoli da 45 a 48). L'articolo 45 disciplina la transizione dall'attuale disciplina della prestazione di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e di portafoglio digitale alla disciplina della prestazione di servizi sulle cripto-attività prevista da MiCAR. L'articolo 46 definisce l'attività di monitoraggio, demandate alla Banca d'Italia e alla CONSOB, consistente in un rapporto illustrativo del fenomeno di mercato e dei risultati emersi dall'applicazione della disciplina prevista dal decreto in esame. Gli articoli 47 e 48, infine, contengono la clausola di invarianza finanziaria e disciplinano l'entrata in vigore delle disposizioni del decreto legislativo.

Marco OSNATO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.15.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 17 luglio 2024.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.15 alle 13.20.

ALLEGATO 1

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio  
finanziario 2023. C. 1951 Governo.**

**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione Finanze,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 1951, recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2023,

**DELIBERA DI RIFERIRE  
FAVOREVOLMENTE.**

ALLEGATO 2

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2024. C. 1952 Governo.**

**Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2024.**

**Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024.**

**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione Finanze,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 1952, recante Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2024,

**DELIBERA DI RIFERIRE  
FAVOREVOLMENTE.**

ALLEGATO 3

**DL 89/2024: Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport.  
C. 1937 Governo.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1937, di conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

ALLEGATO 4

**DL 84/2024: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico. C. 1930 Governo.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminato, il disegno di legge C. 1930 di conversione in legge del decreto-legge n. 84 del 2024 recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 5

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale. Atto n. 170.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione VI Finanze,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale;

considerato che lo schema di decreto si propone di modificare:

all'articolo 1, il regime di adempimento collaborativo di cui al titolo III del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, recentemente modificato con il decreto legislativo n. 221 del 2023, attuativo della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al governo per la riforma fiscale;

all'articolo 2, la disciplina degli adempimenti tributari contenuta, tra l'altro, nel decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, emanato in attuazione della predetta legge n. 111 del 2023;

all'articolo 3, la disciplina del concordato preventivo biennale di cui al decreto legislativo n. 13 del 2024, attuativo della predetta legge delega per la riforma fiscale;

considerato, altresì, che l'articolo 19 del decreto legislativo n. 13 del 2024 riconosce, per i periodi di imposta oggetto di concordato, ai contribuenti che accedono al regime, i benefici previsti dall'articolo 9-bis, comma 11, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

rilevato che tra i predetti benefici, alla lettera f), vi è l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di

cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;

richiamato, conseguentemente, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 7 maggio 2024, attuativo del quinto comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

preso atto dell'atto di indirizzo del 23 maggio 2024 con cui il Ministro dell'economia e delle finanze, rilevata l'opportunità, condivisa anche dal Presidente del Consiglio dei ministri, di modificare il comma 5 del già menzionato articolo 38, ha disposto il differimento dell'avvio delle attività applicative conseguenti all'emanazione del predetto decreto ministeriale 7 maggio 2024;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

1) provveda il Governo ad introdurre nel decreto legislativo in esame una disposizione volta alla revisione dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, al fine di ridefinire la portata complessiva dell'accertamento sintetico circoscrivendone l'ambito soggettivo ai grandi evasori, anche con la possibilità di rivedere le soglie di cui al comma 6 del predetto articolo 38;

2) con riferimento all'articolo 3, che apporta modificazioni al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, recante la disciplina del concordato preventivo biennale, provveda il Governo ad introdurre un'im-

posta sostitutiva sul differenziale fra il reddito dichiarato e il maggior reddito derivante dall'adesione al concordato, sia per i soggetti forfetari che per i soggetti ISA, anche con la possibilità di graduarla sulla base del punteggio di questi ultimi, rivedendo, altresì, le relative disposizioni sugli acconti;

*e con le seguenti osservazioni:*

valuti il Governo l'opportunità di:

con riferimento all'articolo 1, che modifica la disciplina dell'adempimento collaborativo, dettata dal titolo III del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, come ampiamente riformato dal decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221:

*a)* modificare il comma 1, lettera *a)* al fine di prevedere, nei casi di certificazione infedele, che l'Agenzia delle entrate comunichi al Consiglio nazionale di appartenenza del professionista la condotta dello stesso per le valutazioni di competenza;

*b)* prevedere, per i soggetti già in adempimento collaborativo, la possibilità di adeguarsi alle nuove e più pregnanti previsioni del codice di condotta entro un termine più lungo, al fine di avere maggior tempo per predisporre, adottare o rimodulare le proprie procedure organizzative in considerazione dei nuovi impegni declinati nel codice di condotta;

*c)* prevedere misure di semplificazione dei termini per l'invio dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, entro il mese successivo al trimestre di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione, in considerazione del fatto che la disciplina attuale appare incongrua nella periodicità, per i soggetti che liquidano trimestralmente l'IVA;

relativamente all'articolo 3, che apporta modificazioni al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, recante la disciplina del concordato preventivo biennale:

*d)* allineare l'articolo 17 alle disposizioni contenute negli articoli 15 e 16;

*e)* all'articolo 19, comma 2 e all'articolo 30, comma 2, abbassare, dal 50 per cento al 30 per cento, la soglia di scostamento di reddito rispetto a quello concordato che, in presenza di circostanze eccezionali, legittima la fuoriuscita dall'istituto;

*f)* introdurre una nuova causa di cessazione dal concordato, determinata dal superamento del 50 per cento dei limiti reddituali rispettivamente previsti per i soggetti ISA e forfetari;

*g)* all'articolo 19, comma 3, introdurre il riferimento all'imposta sul valore aggiunto, al fine di estendere anche all'IVA i benefici di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge n. 50 del 2017;

*h)* all'articolo 22 prevedere l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici, anche con la possibilità di stabilire una soglia in valore assoluto entro cui la causa di decadenza non può operare;

*i)* all'articolo 25 inserire una disposizione che escluda i soggetti forfetari, per periodi d'imposta oggetto di concordato, dall'applicazione dell'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;

*l)* chiarire, anche con riferimento a quanto indicato nella relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo in esame, che il differimento al trentesimo giorno successivo al 31 luglio 2024, con la maggiorazione dello 0,4 per cento, del termine per i versamenti del saldo e del primo acconto, disposto dal comma 1, lettera *n)*, analogamente al differimento al 31 luglio 2024, senza alcuna maggiorazione, disposto dall'articolo 37 del decreto legislativo n. 13 del 2024, si applica ai contribuenti interessati, a prescindere dall'adesione degli stessi al concordato preventivo biennale;

*m)* al fine non gravare il contribuente di oneri di pagamento aventi scadenze contestuali, introdurre il differimento del termine per il versamento della quinta rata della rottamazione *quater*, di

cui alla legge n. 197 del 2022, attualmente fissato al 31 luglio 2024, in quanto coincidente con il termine ultimo di versamento del saldo e del primo acconto;

*n)* specificare che l'adesione al concordato è consentita a chiunque abbia una rateizzazione in corso, salvo i casi di

decadenza dalla stessa, con l'Agenzia delle entrate (come nei casi di rottamazione, avvisi bonari, cartelle esattoriali, rateizzazione da accertamenti con adesione, contenziosi tributari con giudizi in corso e altro) nonché a chi ancora non è stato messo a conoscenza di debiti con il fisco.

## ALLEGATO 6

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale. Atto n. 170.**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL GRUPPO PD-IDP**

La VI Commissione,

in sede di esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale,

premesse che:

la legge per la riforma fiscale n. 111 del 2023, all'articolo 1, comma 6, delega al Governo la possibilità di adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della medesima legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi previsti;

lo schema di decreto legislativo all'esame è costituito di tre articoli e modifica tre diversi decreti legislativi attuativi della delega fiscale;

in particolare l'articolo 1 apporta varie modifiche al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, come modificato dal decreto legislativo n. 221 del 2023, avente ad oggetto le disposizioni in materia di adempimento collaborativo; l'articolo 2 contiene le modifiche e le integrazioni al decreto legislativo n. 1 del 2024 avente ad oggetto razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari e l'articolo 3 reca disposizioni integrative e correttive in materia di concordato preventivo biennale di cui al decreto legislativo n. 13 del 2024;

il provvedimento correttivo all'esame denota numerose criticità e nella con-

divisibile intenzione di varare sostegni, non solo economici, a favore di cittadini e famiglie bisognose e in difficoltà, rischia di aprire opportunità anche per coloro che invece tali necessità non hanno, anche per la mancanza di strumenti che permettano di distinguere con precisione tra le due categorie, con il rischio di alimentare comportamenti opportunistici o elusivi e di ridurre le entrate fiscali;

con riferimento alle modifiche alla disciplina dell'adempimento collaborativo (articolo 1), già il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, aveva previsto una estensione soggettiva e il potenziamento del regime introdotto nel 2015 che, va ricordato, si pone l'obiettivo di instaurare un rapporto di fiducia tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente tramite l'interlocuzione costante e preventiva rivolta a contribuenti in possesso di determinati requisiti dimensionali e dotati di sistemi di gestione e controllo del rischio fiscale;

con il provvedimento correttivo all'esame, si amplia la possibilità di accesso al regime, con particolare riguardo al concetto di gruppo cui fanno parte i contribuenti e si potenziano ulteriormente gli effetti premiali escludendo l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali alla comunicazione spontanea di fattispecie precedenti all'ingresso al medesimo regime premiale con « esclusione della rilevanza penale del fatto di reato » per le violazioni delle norme tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale, comunicati preventivamente all'Agenzia delle entrate nell'ambito delle interlocuzioni;

con riferimento alle modifiche previste dall'articolo 3 si ricorda che già ampie critiche erano state espresse da esperti commentatori in sede di esame dello schema di decreto che ha previsto l'introduzione del concordato preventivo biennale, nato per limitare i controlli *ex post* favorendo, al contempo, la definizione anticipata delle imposte dovute;

in particolare con lo strumento del CPB le Partite Iva soggette agli Isa — gli indici di affidabilità fiscale — gli autonomi con reddito inferiore a 85 mila euro che beneficiano della *flat tax* possono definire, su base biennale, il reddito rilevante ai fini delle imposte sui redditi ed il valore della produzione rilevante ai fini IRAP a prescindere da quelli effettivamente conseguiti; una proposta al quale il contribuente prevedibilmente aderirà solo se pensa di pagare meno del dovuto;

per aderire al concordato c'è tempo fino al 31 ottobre, e per il primo anno il decreto stabilisce uno sconto del 50 per cento del dovuto ma pensare di fare la lotta all'evasione con l'ennesima sanatoria appare quanto mai inopportuno;

l'aspettativa di basse adesioni, alla proposta rivolta a circa 1,8 milioni di contribuenti forfettari e a oltre 2,7 milioni di partite IVA soggetti a ISA, che risulterebbe

da primi riscontri ad opera principalmente dei commercialisti che guideranno i contribuenti nella scelta ha indotto il Governo ad allargare ancora di più le maglie proponendo di alleggerire le tasse previste per chi aderisce di fatto dopo aver già fermato i controlli e congelato la base imponibile su cui calcolare le tasse;

il Governo di fatto offre con questo provvedimento un regalo a chi evade, reso evidente dall'ossessione con cui si propongono nuovi e ulteriori meccanismi per ridurre la pretesa tributaria per rendere il sistema più attrattivo che vuol dire conveniente per chi non è in regola e non conveniente per l'erario;

nel complesso il provvedimento conferma la mancanza di volontà di contrastare l'evasione endemica che, come testimoniano i dati pubblicati dal Ministero dell'economia e delle finanze, in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2023, ha raggiunto nel nostro Paese livelli intollerabili,

esprime

**PARERE CONTRARIO.**

Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi,  
Stefanazzi, Tabacci.

## ALLEGATO 7

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale. Atto n. 170.**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL GRUPPO M5S**

La VI Commissione, in sede di esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale,

premessi che:

l'atto in esame contiene disposizioni correttive e integrative di tre decreti legislativi emanati in attuazione della legge delega per la riforma fiscale n. 111 del 2023;

l'articolo 1 apporta varie modifiche al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, come modificato dal decreto legislativo n. 221 del 2023, avente ad oggetto le disposizioni in materia di adempimento collaborativo;

l'articolo 2 contiene le modifiche e le integrazioni al decreto legislativo n. 1 del 2024 avente ad oggetto razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari;

l'articolo 3 reca disposizioni integrative e correttive in materia di concordato preventivo biennale di cui al decreto legislativo n. 13 del 2024;

ritenuto che:

con riferimento all'adempimento collaborativo, si estende l'ambito della non punibilità amministrativa e penale. In particolare, si precisa che le violazioni delle norme tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale non soltanto non sono punibili ai sensi dell'articolo 4 del decreto

legislativo, 10 marzo 2000 n. 74, ma non costituiscono nemmeno notizia di reato, attenuando significativamente il carico sanzionatorio al solo fine di conseguire una maggiore adesione allo strumento;

analoga disciplina viene introdotta anche per i contribuenti non aventi i requisiti dimensionali ma che intendano aderire all'adempimento collaborativo: anche in tal caso si prevede che, fuori dai casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, non si applicano le sanzioni amministrative e penali per le violazioni relative a rischi di natura fiscale comunicati preventivamente con interpello, prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle relative scadenze fiscali;

riguardo all'adempimento collaborativo, nonostante le disposizioni correttive proposte dall'articolo 3 del provvedimento in esame, l'impatto positivo su imprese, professionisti e intermediari rimane al momento del tutto teorico;

le modifiche apportate per le modalità di calcolo dell'acconto di novembre, l'introduzione di nuove cause di esclusione e il rinvio del termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni di imposte sui redditi e dell'IRAP, producono solo incertezza applicativa, rendendo lo strumento più rischioso che attrattivo;

la revisione dei termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali, seppur sollecitata nell'ambito dell'esame preliminare del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, arriva a campagna dichiarativa iniziata e non può che considerarsi come un ravvedimento tardivo;

come emerso nella documentazione trasmessa dai soggetti interessati, anche tenuto conto delle più celeri tempistiche di approvazione e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sarà impossibile per gli operatori del settore assistere adeguatamente contribuenti e professionisti;

nella determinazione dell'imposta e degli acconti dovuti, si prevedono tre diverse ipotesi di maggiorazione del dovuto con diverse aliquote applicabili, in base alla differente tipologia di imposta, creando ulteriore confusione;

inoltre, si rafforza l'elemento coercitivo dello strumento prevedendo che, nel caso di decadenza dal concordato, restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della

produzione netta concordati anche se maggiori di quelli effettivamente conseguiti;

valutato che:

sarebbe stata opportuna una maggiore ponderazione nell'elaborazione di una normativa tanto complessa;

appare evidente la necessità di un rinvio dell'entrata in vigore della disciplina, al fine di favorire un reale confronto con i soggetti interessati e le associazioni di categoria degli esperti e dei professionisti per rendere lo strumento del concordato preventivo effettivamente collaborativo e non coercitivo,

esprime

**PARERE CONTRARIO.**

Fenu, Lovecchio, Gubitosa, Raffa.

## ALLEGATO 8

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA.  
Atto n. 171.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione Finanze,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA (Atto del Governo n. 171);

visti i contenuti dell'articolo 2 e dell'articolo 6 del Testo Unico delle imposte sulle successioni e sulle donazioni, di cui al decreto legislativo n. 346 del 1990 (di seguito TUS), come modificati dallo schema di decreto in esame, rispettivamente riguardanti la territorialità dell'imposta e l'ufficio competente;

considerato che l'articolo 4-*bis* del TUS reca una complessiva disciplina in materia di *trust*, ai fini dell'imposta di successione e donazione;

visto l'articolo 7, comma 4, del TUS, non modificato dallo schema di decreto in esame, ai sensi del quale: « Fino a quando l'eredità non è stata accettata, o non è stata accettata da tutti i chiamati, l'imposta è determinata considerando come eredi i chiamati che non vi hanno rinunciato »;

richiamato l'articolo 2 dello schema di decreto in esame, che introduce numerose modifiche alla disciplina dell'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986;

preso atto che l'articolo 9 dello schema di decreto dispone che l'entrata in vigore della nuova disciplina sia prevista per il 1° gennaio 2025;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

valuti il Governo l'opportunità di:

con riferimento all'articolo 1 dello schema di decreto in esame, che modifica il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, recante disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni (TUS):

*a)* chiarire, relativamente agli articoli 2 e 6 del TUS, come modificati al comma 1, lettera *c)* e lettera *g)*, che la nozione di residenza ivi contenuta è da identificare con la nozione di residenza *ex* articolo 2, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento alle persone fisiche, e con la nozione di residenza *ex* articolo 73 del TUIR, con riferimento alle società e agli enti, come da ultimo modificati dal decreto legislativo n. 209 del 2023;

*b)* specificare, con riguardo all'articolo 4-*bis* del TUS, introdotto dal comma 1, lettera *e)*, nel caso di mancata individuazione dei beneficiari del *trust* al momento del conferimento ovvero dell'apertura della successione, cosa si intenda per « beneficiari non individuati », preferibilmente riferendosi a coloro che non siano titolari di una posizione certa e definitiva, ossia non *vested* in base al diritto dei *trust*;

*c)* in merito all'articolo 7, comma 4 del TUS, come modificato dal comma 1, lettera *h)*, subordinare l'applicazione dell'imposta sulle successioni alla effettiva accettazione dell'eredità, ovvero prevedere che,

se anche i chiamati all'eredità sono obbligati a versare l'imposta sulle successioni, gli stessi possono avere il diritto al rimborso dell'imposta versata in caso di successiva rinuncia all'eredità;

*d)* al fine di mantenere la previsione che fissa nella misura del 4,5 per cento il saggio degli interessi relativi alle somme dovute in seguito alla rettifica e liquidazione della maggior imposta, ripristinare il comma 1 dell'articolo 34 del TUS, modificato dal comma 1, lettera *gg*);

*e)* al fine di rendere coerenti i criteri di tassazione delle successioni e delle donazioni, valutare se attribuire rilevanza alle donazioni effettuate in vita dal *de cuius* per la determinazione dell'imposta di successione;

relativamente all'articolo 2, recante modifiche alle disposizioni sull'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986:

*f)* modificare la lettera *ff*), che interviene sulla Tariffa, Parte I, allegata al predetto decreto del Presidente della Repubblica, al fine di reintrodurre, anche per un periodo limitato di tempo, una misura analoga a quanto disposto dall'articolo 7 del decreto-legge n. 34 del 2019 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, prevedendo l'applicazione dell'imposta di registro nella misura fissa pari a 200 euro per gli atti di trasferimento di interi fabbricati a favore di imprese di costruzione che, nei successivi 10 anni, li demoliscono e ricostruiscono, anche con variazione volumetrica ove consentita e con il raggiungimento della classe energetica NZEB, A o B, per procedere poi alla vendita;

con riferimento all'articolo 9 dello schema di decreto, recante disposizioni finali e abrogazioni:

*g)* introdurre disposizioni a salvaguardia di quelle imprese che, in vista dell'entrata in vigore della nuova disciplina, prevista per il 1° gennaio 2025, intendano sin d'ora intraprendere scelte di pianificazione patrimoniale e successoria già in linea con il decreto medesimo;

*h)* estendere alle rendite vitalizie assoggettate all'imposta di registro ai sensi dell'articolo 46, comma 2, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), la previsione del comma 4, che disciplina la determinazione della base imponibile delle rendite vitalizie, ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, per i rapporti che non sono ancora esauriti alla data di entrata in vigore del presente decreto;

*i)* al fine di consentire di integrare la dichiarazione anche quando ne derivi un maggior credito o un minor debito a favore del contribuente (cosiddetta « integrativa a favore »), analogamente a quanto avviene per le imposte sui redditi, l'IRAP e l'IVA, ai sensi degli articoli 2, comma 8, e 8, comma 6-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, introdurre una o più disposizioni volte a modificare:

l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, che disciplina la dichiarazione e il pagamento dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio-lungo termine;

l'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972 che, con riferimento all'imposta di bollo, disciplina l'omesso o insufficiente pagamento dell'imposta e omessa o infedele dichiarazione di conguaglio.